

CODICE DISCIPLINARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1 (Comportamento)

1. Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni, si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente, si assenta solo per gravi motivi per i quali è obbligato a presentare giustificazione. La scuola si riserva il diritto di richiedere i documenti di prova di quanto attestato nella richiesta di giustificazione. Inoltre lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto; evita ogni mancanza di rispetto nei confronti di compagni, insegnanti, personale non docente e del loro lavoro.
2. Lo studente rispetta i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia o lavora.
3. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici, agevolando il rapporto di comunicazione tra scuola e famiglia.
4. Lo studente è chiamato a contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte, utilizzando sia canali informali sia canali istituzionali (collettivo, assemblea, consiglio d'Istituto, ecc..).
5. Lo studente si impegna ad utilizzare il telefono cellulare solo nei momenti di sospensione dell'attività didattica, e cioè: prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo (ore 10.50-11.10), al termine delle lezioni.
6. Lo studente si impegna a non utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici per la raccolta e la diffusione di dati personali sensibili di persone appartenenti alla comunità scolastica.
7. Gli studenti debbono curare l'abbigliamento personale che deve essere decoroso e adeguato all'ambiente ed al loro ruolo (non sono ammessi: pantaloncini corti, minigonne, canottiere sbracciate e scollature vistose).

Art. 2 (Disciplina)

Sanzioni disciplinari

Per quanto possibile le sanzioni disciplinari si ispirano al principio della riparazione del danno, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e vanno applicate secondo criteri di gradualità, proporzionalità e giustizia.

Per tutti coloro che ostacolano la collaborazione costruttiva all'interno della comunità scolastica sono previste sanzioni a norma di legge sia per il personale docente e non docente, sia per gli alunni.

Il primo grado dell'azione disciplinare nei confronti degli alunni consiste nell'ammonizione verbale o scritta (nota sul registro). Proprio perché non costituisce di per sé una vera e propria sanzione, ma solo un richiamo, questa può essere comminata dal singolo docente.

Nessuna azione disciplinare che preveda una sanzione superiore all'ammonizione scritta può essere avviata senza informare la famiglia dell'alunno in merito ai fatti contestati.

L'azione disciplinare si esplicherà poi tenendo conto della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni, secondo le modalità fissate nella seguente tabella:

Infrazione	Sanzione	Commutazione	Soggetto che sanziona
Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, assenze strategiche, ritardi e uscite anticipate non documentate, ritardi reiterati non giustificati al rientro dell'intervallo e/o al cambio dell'ora	Ammonizione scritta		Docente Dirigente scolastico
Reiterazioni dei comportamenti relativi alle infrazioni precedenti; Fatti che turbano il regolare andamento della scuola (non gravi, inclusi danneggiamenti lievi alle strutture)	Lettera scritta alla famiglia/Fino a 5 giorni di sospensione	Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione; riparazione del danno (pagamento o lavoro)	Consiglio di Classe completo nelle sue componenti
Fatti che turbano gravemente il regolare andamento della scuola e che possono anche configurarsi secondo alcune tipologie di reato (atti di bullismo, minacce, offese, lesioni gravi, danni vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti)	Fino a 15 giorni di sospensione e, nelle ipotesi più gravi, con possibilità di allontanamento della scuola fino al permanere della situazione di "pericolo"	Lavori utili alla scuola o attività sociali stabiliti da chi commina la sanzione; riparazione del danno (pagamento o lavoro) Da definire una procedura con comunicazione alle	Consiglio di Classe completo nelle sue componenti Consiglio d'Istituto per le sanzioni che comportino allontanamento dalla scuola

		famiglie	superiore a 15 giorni
Recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (nei casi meno gravi) allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato		Consiglio d'Istituto

Il principio della riparazione del danno (monetario o con lavoro) vale anche nel caso di danneggiamenti alle strutture, che avvengano senza individuare i responsabili. I soggetti coinvolti (classe / l'insieme degli studenti dell'Istituto) sono tenuti alla riparazione.

La commutazione della pena in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso dell'interessato. Tali attività, individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura. Esse possono consistere nello svolgimento di compiti quali il riordino di materiali di laboratorio, di archiviazione e fascicolazione, di sostegno alle attività della biblioteca. Tale elencazione è da ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva.

Nessuna sanzione può essere comminata senza che prima sia sentito l'alunno, assistito da chi esercita la patria potestà, in merito ai fatti che gli sono contestati.

Relativamente ai provvedimenti assunti dal docente e dal Capo d'Istituto, lo studente è invitato a proporre le proprie deduzioni in occasione della contestazione degli addebiti.

I provvedimenti assunti dall'organo collegiale di disciplina comportano invece l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare, seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso innanzi a tale organo può richiedere la commutazione della sanzione. Tutte le sanzioni superiori all'ammonizione scritta vengono trascritte nel fascicolo personale dell'allievo.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

1. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità della persona.
2. Nessuna sanzione può influire sul profitto.
3. Per la violazione delle norme di Legge sul divieto di fumo nei locali pubblici, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dalle norme.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.20 nella seduta del 10 gennaio 2017.